



**PROVINCIA OLBIA TEMPIO**

***SETTORE 5***  
***AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ***

**DETERMINAZIONE**  
(art. 107, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

n. 68 del 30 Gennaio 2012

**OGGETTO:** Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. 207 del 24.06.2010 all'Unione dei Comuni "Alta Gallura" per l'impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami – cod. ippe 5.3 - sito nel comune di Tempio Pausania – integrazione codice CER 19 01 12.

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di Gennaio, negli uffici della Provincia di Olbia Tempio il sottoscritto Dr. Ing. Costantino Azzena, in qualità di dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 3 del 17.1.2011, procede alla stesura della seguente Determinazione ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**RICHIAMATI:**

- La Legge 7 Agosto 1990 n° 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti” e ss.mm.ii.
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali);
- Lo Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 42 del 06.04.2007;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152 – Norme in materia ambientale, art. 29-nonies;
- la Legge Regionale del 12.06.2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” e s.m.i.;

**VISTA** la richiesta dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura” di cui alla nota prot. 5384 del 29.12.2011, acquisita al prot. dell’Ente n. 89 del 03.01.2012, con la quale si chiede l’autorizzazione alla variante non sostanziale del provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. n. 207 del 24.06.2010, dell’impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami, Cod. IPPC 5.3, sito nel Comune di Tempio Pausania di titolarità della stessa Unione dei Comuni, consistente nell’integrazione tra i codici rifiuti ammissibili in impianto del CER 19 01 12 “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11”;

**PRESO ATTO** che:

- il rifiuto del quale si chiede l’integrazione tra quelli ammissibili nell’impianto integrato di trattamento rifiuti dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura” proviene dall’impianto di incenerimento per il trattamento degli scarti di lavorazione del Mattatoio Comunale di Tempio Pausania;
- dai risultati analitici - allegati alla richiesta di variante suddetta - conseguiti su un campione del rifiuto suddetto e in base alla provenienza dello stesso, il rifiuto può essere identificato con il CER 19 01 12 “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11” – rifiuto speciale non pericoloso;
- le quantità di ceneri prodotte dall’impianto di incenerimento per il trattamento degli scarti di lavorazione del Mattatoio Comunale di Tempio Pausania sono stimate, da parte del gestore del mattatoio stesso, in circa sei/otto quintali mensili (0,6 ÷ 0,8 tonnellate mensili);

**VISTO** l’art. 29 nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore” del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi del quale, a seguito delle modifiche comunicate dal gestore, l’Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni;

**VISTO** l’art. 5 “definizioni”, comma 1 lettera l bis) che cita testualmente “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica i valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;

**CONSIDERATO** che le modifiche comunicate dal gestore dell’impianto integrato rifiuti di Tempio Pausania, comportano un incremento della capacità dell’impianto pari a circa 0,8 tonnellate mensili, nettamente inferiore alla soglia prevista nell’allegato VIII per l’assoggettabilità alla disciplina dell’AIA, pari a 50 t/g e pertanto possono essere considerate non sostanziali;

**CONSIDERATO** che il rifiuto CER 19 01 12 “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11” può essere adeguatamente trattato presso la sezione B di biostabilizzazione;

**RITENUTO** pertanto di aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione n. 207 del 24.06.2010, all’impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami, Cod.

IPPC 5.3, sito nel Comune di Tempio Pausania di titolarità della Unione dei Comuni "Alta Gallura", modificando l'elenco dei codici CER ammissibili integrando lo stesso con il CER 19 01 12 "ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11" per una quantità massima pari a 0,8 tonnellate mese;

## D E T E R M I N A

**Art. 1** di **ritenere** le premesse parte integrale e sostanziale della presente determina;

**Art. 2** di **aggiornare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n° 207 del 24.06.2010 all'impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami, cod. IPPC 5.3, sito nel Comune di Tempio Pausania di titolarità della Unione dei Comuni "Alta Gallura" apportando l'integrazione del codice CER 19 01 12 "ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11" nella sezione B di biostabilizzazione;

**Art. 3** di **consentire** l'integrazione suddetta limitatamente per i rifiuti 19 01 11 provenienti dall'impianto di incenerimento per il trattamento degli scarti di lavorazione del Mattatoio Comunale di Tempio Pausania e per una quantità massima pari a 0.8 tonnellate mese;

**Art. 4** di **mantenere** invariata, per quanto non modificato dal presente provvedimento, la Determinazione n° 207 del 24.06.2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami, cod. IPPC 5.3, sito nel Comune di Tempio Pausania di titolarità della Unione dei Comuni "Alta Gallura";

**Art. 5** di **trasmettere** il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza a:

- Unione dei Comuni "Alta Gallura";
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ISPRA
- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Sostenibilità ambientale e valutazioni impatti;
- ARPAS Direzione Tecnico Scientifica Regionale;
- ARPAS Dipartimento di Olbia Tempio;
- Comune di Tempio Pausania;
- ASL n.2 Olbia.

SN/PM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Ing. *Costantino Azzena*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario,

### ATTESTA

Che la presente determinazione dirigenziale n. 68 del 30 Gennaio 2012 avente ad oggetto "*Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. 207 del 24.06.2010 all'Unione dei Comuni "Alta Gallura" per l'impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami – cod. ippc 5.3 - sito nel comune di Tempio Pausania – integrazione codice CER 19 01 12.*" viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a decorrere dal \_\_\_\_\_

Olbia, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
**(Dr. Mario Carta)**